

KMD – Ki Mei Dō

La Via dell'Energia Luminosa

Corso di Formazione Professionale I.S.I. - Bergamo

Il **Ki Mei Dō** è un metodo originale di lavoro sul corpo messo a punto dal Body Mind Center® di Brescia e non è solo un massaggio, ma un approccio completo al benessere che unisce semplicità applicativa e profondità di risultato.

È progettato con sequenze operative precise e manovre studiate per agire in profondità sul corpo.

Integra i principi energetici grazie ad un approccio che aggiungi la visione energetica orientale alla pratica quotidiana. Esso vede la persona al centro e ogni trattamento parte dall'ascolto autentico dei bisogni.

Perché è Nato KMD

KMD nasce da un'esigenza precisa: creare una tecnica che fosse al tempo stesso efficace, accessibile e immediatamente utilizzabile. Abbiamo unito esperienza orientale e visione moderna per offrire uno strumento concreto, sia per il benessere personale che per l'attività professionale.

Questo lo rende efficace con risultati tangibili fin dalle prime sessioni di pratica, inoltre è accessibile a tutti, in quanto pensato come un percorso che può evolvere in formazione professionale.

Esso è utilizzabile da subito grazie alle tecniche applicative che si acquisiscono sin dai primi incontri del corso ed è un corso base, proponibile a tutti, che cresce con te, fino alla piena autonomia professionale.

L'Istruttore KMD

Il corso è guidato da un professionista con lunga esperienza. Formazione continua, pratica sul campo e attività didattica consolidata permettono di trasmettere qualcosa di più di una semplice tecnica.

Con lui potrai avere competenze reali attraverso conoscenze maturate sul campo, non solo teoriche. Avrai una sicurezza operativa con la capacità di agire con precisione e consapevolezza in ogni situazione.

Molto importante è la relazione con il cliente per questo è importante strutturare il corso in modo da formare operatori consapevoli, non solo tecnici.

Struttura del Percorso

La formazione professionale dell'Operatore Ki Mei Dō prevede l'acquisizione di competenze specifiche e trasversali che lo mettano in grado di svolgere una attività professionale completamente autonoma. Il monte ore (minimo) previsto è di 120 ore

frontali, strutturato in **3 livelli progressivi**. L'obiettivo è arrivare a una reale autonomia professionale, costruita passo dopo passo con metodo e continuità.

I Livello – Le Fondamenta	40 ore di formazione in 5 giornate da 8 ore
Teoria e acquisizione delle manovre base del massaggio. Il punto di partenza per costruire una pratica solida.	
II Livello – Consolidamento	40 ore di formazione in 5 giornate da 8 ore
Consolidamento delle tecniche acquisite, punti di digitopressione e applicazione di panni caldi per trattamenti più completi.	
III Livello – Maestria	40 ore di formazione in 5 giornate da 8 ore
Nuovi punti di digitopressione, utilizzo delle pietre calde e degli oli essenziali per un'offerta professionale completa.	

La formazione delle competenze specifiche dovrà tener presente le seguenti aree:

- **AREA TECNICA (60 ore)** - Anatomia palpatoria di base, principi di ergonomia dell'operatore (postura, respiro, uso del corpo nelle manualità), tecniche di massaggio rilassante: sfioramenti, frizioni, impastamenti, pressioni, vibrazioni, sequenza completa di massaggio rilassante corpo intero, uso consapevole del respiro e del ritmo durante il massaggio, cenni introduttivi di aromaterapia, pietre calde e oli da massaggio.
- **AREA CULTURALE (15 ore)** - Conoscenza dei modelli culturali e filosofici di riferimento: introduzione alla filosofia del benessere e delle discipline bio-naturali, elementi di Medicina Tradizionale Cinese: concetto di energia vitale, yin/yang, meridiani principali, le radici del massaggio nelle tradizioni occidentali e orientali, concetti di igiene, sicurezza e deontologia professionale.
- **AREA PERSONALE (20 ore)** - Sviluppo delle capacità personali e di autogestione: tecniche di rilassamento e centratura per l'operatore, esercizi di consapevolezza corporea per ridurre le tensioni, gestione dello stress e tecniche base di respirazione profonda, auto-massaggio per mantenere energia e vitalità.
- **AREA RELAZIONALE (20 ore)** - Competenze di comunicazione e relazione con il cliente: tecniche di ascolto attivo ed empatia, la gestione del colloquio preliminare e della scheda cliente, creare un ambiente accogliente: uso dello spazio, musica, luci e atmosfera, aspetti etici e professionali nella relazione operatore-cliente, comunicazione verbale e non verbale nel contatto manuale.
- **AREA NORMATIVA (5 ore)** – Conoscenza del Codice Deontologico e del Manifesto delle DBN, la normativa Regionale, Nazionale e indicazioni di apertura attività

Di cui massimo il 20% di formazione a distanza, ad esclusione dell'area tecnica.

*N.B. ore frontali sono le ore svolte con la conduzione diretta e/o comunque la supervisione diretta all'attività da parte del docente.

Il Materiale

Durante il corso riceverete le dispense didattiche dedicate, pensate appositamente per supportare il vostro apprendimento in ogni fase del percorso. Naturalmente si suggerisce di seguire il programma e si invita ad organizzarsi per non mancare e non perdere nessun contenuto. Il ripassare le tecniche è uno strumento prezioso per consolidare quanto appreso tra un incontro e l'altro. Verrà approfondito il contenuto attraverso materiale pensato per chi vuole andare oltre e approfondire ogni aspetto del metodo o fare un percorso più ampio come da programmi proposti dell'I.S.I..

Il lavoro sarà **pratico e progressivo**. L'obiettivo è farvi acquisire sicurezza reale nell'esecuzione, attraverso un percorso strutturato che costruisce competenza autentica. Le tecniche manuali sono specifiche, studiate e affinate per massimizzare l'efficacia del trattamento, avremo sequenze operative attraverso protocolli precisi che guidano ogni sessione verso risultati costanti e misurabili.

L'integrazione della dimensione energetica per un trattamento completo e profondo, con panni caldi e pietre basaltiche. La pratica è fondamentale nel percorso KMD. Per questo organizziamo **incontri dedicati** dove avviene la vera crescita professionale: non in aula, ma con le mani, sul campo, attraverso:

- Ripetere le sequenze fino a renderle naturali e fluide, costruendo memoria muscolare.
- Affinare ogni dettaglio con la guida dell'istruttore e il confronto con i colleghi.
- Un ritorno diretto e costruttivo per correggere, migliorare e crescere con consapevolezza.

Siete Pronti a Iniziare?

Il Vostro Percorso Inizia Ora

1. Questo percorso può rappresentare per voi molto più di un corso.
2. La differenza la farà il vostro coinvolgimento.
3. Un'esperienza che trasforma il modo in cui vi relazionate con voi stessi e con gli altri.
4. Un metodo originale, riconosciuto e immediatamente applicabile nella vita quotidiana.
5. Una porta aperta verso una carriera concreta nel mondo del benessere naturale.
6. Benvenuti nel mondo del Ki Mei Do®. Il vostro viaggio verso l'energia luminosa è appena cominciato.

Requisiti per l'ammissione al corso KMD

Diploma o Qualifica IeFP

Età superiore ai 18 anni (al termine della formazione)

Numero di studenti, minimo 6 massimo 12

I docenti

Tutti i docenti che fanno parte di questo percorso formativo, sono altamente specializzati nel loro settore di competenza, ed iscritti al registro regionale delle discipline bio-naturali di riferimento, come da programma allegato.

La voglia e il desiderio di dedicare molto tempo alla conoscenza e alla pratica delle Tecniche Manuali Olistiche è prerequisito basilare per i nostri corsi.

Rodriguez Maurizio Ugo

2012/KS02 – 2017/BC09 – 2017/NT419 – 2017/TMO104 – 2021/VM08 - 2022/BOOBA05 - 2022/BOTF03 - 2024/EPL02 - 2025/ARO04

Filisetti Daniela

Tecnico Manuale Ayurveda Maharishi University

Lorena Uberti

Naturopata, Tecnico Manuale Olistico e Ayurvedico

Beltrame Laura

2019/TMO157

per informazioni e iscrizioni: isi@drrodriguez.it – 351 9496 491

Requisiti fiscali e iscrizione iva

L'attività di operatore in Disciplina BioNaturale è un'attività regolamentata ai sensi della L.n.4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate."

Non è prevista, al momento, nessuna obbligatorietà di iscrizione né ad Associazioni, né a Registri (privati o regionali), anche se è suggerito.

Le Discipline BioNaturali, altrimenti note come Discipline Olistiche e/o del Benessere, sono attività afferenti alla *Legge 14 gennaio 2013 n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"* e sono normate, inoltre, da tre Leggi Regionali e una Legge di Provincia Autonoma relative alle Discipline Bio Naturali (in Lombardia dalla L.Reg. 2/2005).

Le Discipline BioNaturali identificano una specifica tipologia di attività professionali autonome e indipendenti e di specifici profili di competenze che possiedono elementi comuni che operano in autonomia formativa e professionale, senza sovrapporsi con attività di settori normati o disciplinati da leggi europee o nazionali. Sono, infatti, professioni a sostegno della Vitalità e della qualità della vita dell'individuo. Sono attività professionali distinte e non sovrapponibili in alcun modo a quelle del settore estetico, sanitario, riabilitativo o sportivo.

L'Operatore in DBN deve comunicare solo il metraggio dello spazio per la quota spazzatura.

IN ITALIA LE LIBERE PROFESSIONI INTELLETTUALI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE 4/2013 CHE PREVEDE SIA LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI E DI TUTELA DELL'UTENZA, SIA L'AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLONTARIA.

- L'iniziativa economica è privata e libera. Le Professioni definite "ordinistiche" e comunque le attività per le quali è prevista una specifica normativa, con sbarramenti all'accesso e riserve di attività, rappresentano l'eccezione giustificata da preminenti interessi pubblici costituzionalmente garantiti.

- La Legge 4/2013 sancisce le condizioni di tutela del mercato dei servizi professionali attraverso la verifica e la promozione di una adeguata competenza che i prestatori di tali servizi devono possedere e mantenere nel tempo, affidandone l'esercizio, in maniera non esclusiva, alle Associazioni Professionali riconosciute idonee, previa iscrizione nell'elenco del Mise il quale ne garantisce il controllo e la conformità.

- Il/la professionista di una delle Discipline BioNaturali, ai sensi della Lg.4/132, esercita una «professione», ovvero una attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

- L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Esercizio all'attività

La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Si esplica nell'ambito dei servizi alla persona per il mantenimento della condizione di benessere e qualità della vita e fa riferimento alla erogazione di attività di trattamento e/o di insegnamento riferibili alle Discipline BioNaturali.

- Dette attività non rientrano tra le attività riservate per legge alle professioni sanitarie, né tra le attività e i mestieri artigianali. Sono distinte e non sovrapponibili in alcun modo alle attività erogate dai centri benessere ed estetici.

- Le DBN identificano una specifica tipologia di attività professionali autonome ed indipendenti e di specifici profili di competenze che possiedono elementi comuni.

- Nell'ambito delle Discipline BioNaturali si può operare con inquadramenti derivanti dalle posizioni assunte come lavoratori dipendenti in strutture idonee ad accogliere l'esplicazione di tali discipline (ad esempio centri termali) ovvero con ritenuta di acconto occasionale o mediante apertura di partita iva usufruendo dei vantaggi fiscali dovuti alla nuova imprenditoria.

- Per chi volesse intraprendere in via continuativa e autonoma questa professione, è necessaria l'apertura della Partita IVA (modulo AA9 presso l'Agenzia delle Entrate).

- Per svolgere l'attività singolarmente, è sufficiente la Partita IVA come professionista.

- Per svolgere l'attività in collaborazione con altri soggetti si può optare per:

- Associazione Professionale
- Società di Persone (SNC, SAS)
- Società di Capitali (SRL, SPA, Cooperative)

- Il Codice Civile, all'Art. 2229, regola le professioni intellettuali. In particolare, è la legge che determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

- Con la Legge 4/2013 si è voluto colmare un importante vuoto normativo per tutte le professioni non regolamentate, riconoscendo ai professionisti senza un Ordine di riferimento la possibilità di riunirsi in associazioni professionali o confederazioni. Secondo quanto disposto dall'art. 1 - comma 2 - della legge 4/2013, integrato dalla legge 3/2018, possono essere costituite associazioni per l'iscrizione nell'elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, "con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative". Non appare quindi possibile ascrivere queste professioni nell'ambito della legge 443/85 (legge quadro dell'artigianato), in quanto non esiste una categoria lavorativa di inquadramento specifico.

- Il Ministero dello Sviluppo Economico (MI.S.E. ora Ministero delle imprese e del made in Italy), nel ribadire quanto già più volte sostenuto in precedenti note, ritiene che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista. Il tutto fatto salvo il rispetto delle generali norme igienicosanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all'idoneità dei locali).

- Il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ha precisato che l'attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica.

- Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), con la nota n. 117339 del 14 luglio 2015, ha avuto modo di ritenere che l'attività di operatore di massaggi Tui Na dovesse essere inserita nell'ambito più ampio della categoria delle "Discipline BioNaturali", non regolamentate a livello nazionale.

- L'art. 2 della L.Reg. Lombardia 1° febbraio 2005 n. 2 "Norme in materia di Discipline BioNaturali" sancisce che è istituito un Registro regionale degli operatori in Discipline BioNaturali, suddiviso in diverse sezioni, a cui possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla regione in base a determinati criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico;

- L'art. 3 della L. Reg. Lombardia 27 febbraio 2012 n. 3 "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno" prevede che ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 (norme in materia di Discipline BioNaturali) è da intendersi attività ai sensi dell'art. 3 L. 1/90 (Disciplina attività di estetista);

- il Decreto n. 4669 del 29 maggio 2012 emanato dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro, in attuazione delle succitate normative, prevede l'istituzione presso la Giunta Regionale di tali Registri, suddivisi in sezioni corrispondenti alle varie discipline di settore e ribadisce che "l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale";

- il Decreto n. 646 del 31 gennaio 2013 emanato dalla Direzione Generale occupazione e politiche del Lavoro ha ad oggetto "l'Adozione dei criteri per l'avvio delle attività in Discipline Bio Naturali";

- la sentenza n. 98/2013 della Corte Costituzionale la quale dichiara illegittima la L.Reg. n. 3/2012 in quanto la stessa, nel definire il relativo percorso formativo e nel prevedere un apposito registro regionale degli operatori abilitati, in pratica mira ad individuare nuove figure professionali la cui competenza esclusiva spetta allo Stato.

- Nella Risoluzione 85939 del 08 giugno 2015 a firma Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) è indicato espressamente che le "attività di massaggi non riconducibili a quelli aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e finalizzate invece al più generico mantenimento di una attuale condizione di benessere, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio a quali ad esempio il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi in ogni caso il rispetto delle generali norme igienico sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali".

* Dato che il corso è proposto anche a chi svolgere l'attività di Estetica, è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP (SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività) come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 oltre all'iscrizione all'Albo artigiani e Registro delle imprese.

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria come previsto dalle norme vigenti (articolo 2 della Legge 04/01/1990, n. 1).

I soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Imprese non possono svolgere l'attività.

Se rientrano nei parametri previsti dalle leggi, per queste attività occorre possedere la qualifica artigiana (vedi catalogo formativo regionale su indicato).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa relativa alle DBN e per le altre categorie soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi *

I locali, dove si svolge l'attività, devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Registro degli operatori

Per garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi è stato istituito il Registro Regionale degli Operatori in Discipline BioNaturali. L'iscrizione al registro (libera e gratuita) non è però necessaria per esercitare l'attività (articolo 2 della Legge Regionale 01/02/2005, n. 2).

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività *

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Apertura:

Sulla modulistica regionale selezionare la voce 1.7.2 "Altro" specificando "Discipline bio-naturali".

*** Allegati:**

Planimetria dei locali destinati ad attività produttive

Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e tecnologico dell'attività produttiva

Pagamento di diritti sanitari dell'ATS

Scheda 3 - Attività di servizi alla persona

Variazione dell'attività

Trasferimento:

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note: Sulla modulistica regionale selezionare la voce 1.7.2 "Altro" specificando "Discipline bio-naturali".

Modulo: SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva

Allegati:

Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile

Pagamento di diritti sanitari dell'ATS

Scheda 3 - Attività di servizi alla persona

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note: Sulla modulistica regionale selezionare la voce 1.7.2 "Altro" specificando "Discipline bio-naturali". **Modulo:** SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva

NOTA

Le istanze contestuali alla Comunicazione Unica (articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160) assumono valenza giuridica nel momento in cui sono presentate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che le trasmette immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.

Dopo aver predisposto l'istanza sul portale è quindi necessario accedere al sistema ComUnica StarWeb per completare l'invio.

Le istanze non contestuali alla Comunicazione Unica (articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) assumono valenza giuridica quando si ottiene la ricevuta che attesta l'avvenuta consegna o viene comunicato il numero di protocollo assegnato all'istanza (articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68).

Iscrizione registro regionale

Non esiste un albo professionale al momento, in quanto non esiste una legge nazionale che definisca tale professione. Al momento esiste, nelle singole regioni là dove è stata promulgata una nelle sulle DBN, il registro degli Operatori nelle diverse sezioni formative come da catalogo formativo:

(<http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e19a178-0ce2-4a49-95b3-2aa1eee0240/Catalogo>

+dell%27Offerta+Formativa+delle+Discipline+Bio+Naturali.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8e19a178-0ce2-4a49-95b3-62aa1eee0240)

Requisito per l'iscrizione è il completamento del percorso formativo da noi proposto e attestato dalla scuola che è iscritta alla sezione B del Registro Enti di Formazione

([http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/aa2964f3-0fd0-49cd-a942-61ad64158e01/Registro+Enti+NonAccreditati+Sez.+B+%26+Non+Accreditati+sez.+B+07112017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aa2964f3-0fd0-49cd-a942-](http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/aa2964f3-0fd0-49cd-a942-61ad64158e01/Registro+Enti+NonAccreditati+Sez.+B+%26+Non+Accreditati+sez.+B+07112017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aa2964f3-0fd0-49cd-a942-61ad64158e01)

61ad64158e01).

Come indicato sopra, NON è obbligatorio l'iscrizione al registro per esercitare l'attività, anche se suggerito.

I fini assicurativi

Si può stipulare apposite polizze RCT/RCO Professionale + Tutele Legale (rivolgersi al responsabile)